



**Clausole a garanzia della tutela di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili  
(Rif. Delibera dell'ARERA N° 296/2015/R/com del 22 giugno 2015 - Obblighi di separazione funzionale)**

**Definizioni:**

- *Arera*: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- *Committente*: RETI DISTRIBUZIONE SRL, che svolge l'attività in regime di separazione funzionale;
- *Fornitore*: Soggetto terzo o una società del gruppo AEG Soc. Coop. che esegue la fornitura oggetto del contratto e/o ordine.

**Elenco delle informazioni commercialmente sensibili**

- Nell'ambito delle proprie attività soggetta alle disposizioni di cui alle delibere N° 296/2015/R/com del 22 giugno 2015 il Committente ha individuato come commercialmente sensibili le informazioni individuate nell'articolo 18 del TIUC.

Nel dettaglio sono considerate informazioni commercialmente sensibili:

1

**Informazioni inerenti i Clienti finali**

Dati anagrafici

Profilo di prelievo

Letture

Consumi

Documentazione tecnica ricevuta ai sensi della Del. 40/2014/R/gas e s.m.i.

**Utenti del servizio di distribuzione**

Dati anagrafici

Punti di riconsegna serviti

Volumi oggetto di bilanciamento ed aggiustamento

Fatturazione

Stato dei pagamenti

Richieste di accreditamento e di accesso alla rete di distribuzione

Garanzie finanziarie

Documentazione relativa ad eventuali contenziosi tra società di distribuzione e società di vendita

**RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.**

Società unipersonale a r.l. assoggettata a direzione e coordinamento da Azienda Energia e Gas soc. coop

Via dei Cappuccini 22/a – 10015 Ivrea (TO)

T. (+39) 0125 46129 – F. (+39) 0125 48562

info@retidistribuzione.it PEC: retidistribuzione@legalmail.it

Capitale sociale € 20.000.000,00 - Partita i.v.a. 08549940016



RETI DISTRIBUZIONE

## Contatori

Dati del contatore installato

Stato del contatore

Stato di morosità

Chiusura contatori su richieste di enti deputati a pubblica incolumità

## Prestazioni

Richieste da parte di clienti finali o società di vendita

Dati relativi ai lavori di potenziamento, rinnovamento o estendimento di reti o impianti. Documentazione relativa ai cantieri di potenziamento, rinnovamento o estendimento di reti o impianti.

Reclami ricevuti

## Corrispondenza

Corrispondenza contenente dati commercialmente sensibili

## Dato immesso

Rilevazione giornaliera delle quantità di gas immesse in rete dalle cabine REMI

## Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi al Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dal Committente, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento dei Servizi.
2. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore del Committente. Le "informazioni commercialmente sensibili" sono quelle idonee a dare un qualsivoglia vantaggio competitivo, anche di minima entità, all'operatore commerciale del settore energia che ne venisse a conoscenza in modo esclusivo, ovvero ad alterare la concorrenza tra gli operatori in caso ne avvenga la divulgazione in modo discriminatorio. La tipologia di dati rientrante nell'ambito delle informazioni commercialmente sensibili è stata preventivamente individuata dal Committente ed è stata comunicata al Fornitore prima della stipula del contratto di fornitura mediante consegna di appositi documenti allegati al contratto stesso
3. In particolare, il Fornitore si impegna a:
  - a. garantire che i dati e le informazioni eventualmente acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del presente contratto;
  - b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
  - c. garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;
  - d. fornire tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto;
  - e. comunicare tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;



RETI DISTRIBUZIONE

- f. consentire al Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;
  - g. distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
4. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia al Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.
  5. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, il Committente potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.
  6. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia o da altre autorità di vigilanza.

3

### **Rispetto delle finalità della separazione funzionale**

1. Il Fornitore è consapevole che il Committente è tenuto a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato di Unbundling (TIUF) approvato dall'ARERA con la Delibera n. 296/2015/R/com e successive modifiche e integrazioni. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dell'attività di distribuzione e misura del gas svolta dal Committente. In particolare, il Committente è obbligato a:
  - a) garantire la neutralità e l'imparzialità nella gestione di reti e impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate al Committente;
  - b) impedire discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
  - c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale o dell'energia elettrica.
2. Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell'esecuzione dei servizi, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l'osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l'esercizio dell'attività svolta dal Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'ARERA e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell'attività o la revoca della concessione.
3. Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata da ARERA, il Committente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta - un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente



oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente.

4. In ogni caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall'avvenuta risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per eventuali sanzioni irrogate dall'ARERA o da altre autorità di vigilanza.
5. Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

### **Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni**

1. Il Committente ha istituito un Gestore Indipendente delegato all'amministrazione dell'attività di distribuzione e misura del gas. Il Gestore Indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che - direttamente o indirettamente - svolge mansioni o prestazioni relative all'attività separata.
2. In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto il Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni relativi all'andamento dell'attività e dei servizi affidati al Fornitore e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi del servizio. La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il contratto.
3. Inoltre, il Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l'esecuzione delle prestazioni affidate al personale del Fornitore, sia presso l'azienda del Fornitore medesimo, al fine di controllare l'osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal Committente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda del Fornitore (i) il Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
4. Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
  - a. a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
  - b. ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste del Committente, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
  - c. a consentire al Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei Servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
5. Qualora il Fornitore (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non predisponga la relazione sull'andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi, (iii) non permetta al Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure (iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale, il Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli al Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Committente avrà diritto di



RETI DISTRIBUZIONE

dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

### Penali contrattuali

1. Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente contratto o dalla legge, il Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore una penale pari all'1% al 5% della commessa, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, in ciascuno dei seguenti casi:
  - a. violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili,
  - b. violazione dell'obbligo di consentire l'accesso negli uffici del Fornitore per effettuare verifiche e ispezioni sulle modalità di esecuzione delle prestazioni,
  - c. violazione dei livelli di qualità dei servizi previsti dal contratto e dai suoi allegati,
  - d. nel caso in cui si accerti che il personale del Fornitore, suoi consulenti o subappaltatori hanno posto in essere una condotta o una omissione in contrasto con le finalità della separazione funzionale previste dal Testo Integrato Unbundling (TIUF)
2. In caso di pluralità di violazioni il Committente potrà cumulare più penali.
3. Il Committente provvederà a contestare per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del contratto oppure richiesto direttamente al Fornitore stesso.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne ricorrano i presupposti.

\_\_\_\_\_§§§\_\_\_\_\_